

Osservazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico al DCO 519/2014/R/EEL "Prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (RIU), sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)"

PREMESSA

Con il documento per la consultazione 519/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha illustrato gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 24 del decreto legge n. 91/14, in merito all'applicazione per le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU), di una quota del 5% degli oneri generali sull'energia autoconsumata, anticipando inoltre l'articolato relativo al provvedimento che intende adottare ai fini della consultazione pubblica.

Poiché l'applicazione puntuale dell'articolo 24 richiede, oltre alla disponibilità dei dati di misura relativa all'energia consumata di RIU, SEU e SESEU, interventi rilevanti di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione non realizzabili nel breve periodo, l'AEEGSI, per un periodo transitorio decorrente dal 1 gennaio 2015, prevede nei casi di minor rilevanza economica del gettito atteso (sistemi connessi in BT e in MT riferiti a utenze non energivore), l'applicazione di un sistema di maggiorazione delle componenti fisse degli oneri generali A2, A3 e A5 definito sulla base di condizioni medie differenziate per livello di tensione. Per le restanti tipologie di sistemi di maggiori dimensioni, e quindi di maggior impatto economico del gettito atteso quali i sistemi connessi in MT di tipo energivoro oppure connessi in AT e AAT a prescindere dall'appartenenza alla categoria energivori, l'applicazione di un calcolo puntuale, secondo meccanismi ad hoc definiti dalla Cassa, del gettito tariffario dovuto.

Sono quindi previste 4 differenti categorie di sistemi ai fini dell'imposizione degli oneri generali sull'energia autoconsumata, in funzione del livello di tensione e all'entità del consumo:

- 1) **Punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU/SESEU con potenza nominale superiore a 20 kW:** applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità.
- 2) **Punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU/SESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia:** applicazione da parte delle imprese di distribuzione di un sistema di maggiorazioni delle aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, afferenti alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità.
- 3) **Punti di prelievo in media tensione, inclusi in SEU/SESEU, nella titolarità di imprese a forte consumo di energia:** applicazione a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese.
- 4) **Tutti i punti di prelievo in alta tensione inclusi in SEU/SESEU o in RIU:** applicazione a consuntivo da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un sistema di

maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese dalle imprese energivore o, in mancanza di tali dichiarazioni, da specifiche dichiarazioni, tenendo presente il sistema degli scaglioni tariffari (come se l'energia autoconsumata fosse riferibile a un unico punto di prelievo virtuale per impresa).

VALUTAZIONI DELLA CCSE IN RELAZIONE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE PROPOSTI

In relazione alle previsioni contenute nel DCO 519/2014/R/eel e sopra brevemente richiamate, l'AEEGSI propone nell'ambito della consultazione una serie di spunti, alcuni dei quali aventi diretto riflesso sulle attività poste in carico alla CCSE e in relazione ai quali si intende fornire, ove necessario, specifico riscontro. Nell'ambito del documento, inoltre, sono stati rilevati alcuni aspetti applicativi di minore rilevanza per i quali non vien proposto uno specifico spunto di riflessione, ma in relazione ai quali la Cassa ritiene opportuno formulare richieste di chiarimento e/o precisazione.

Nello specifico:

- **in allegato A)** sono riportati, in relazione agli spunti di riflessione proposti nel documento di consultazione e per i quali si è rilevata opportuno un intervento della Cassa, i riscontri ai quesiti posti.

Allegato A): Riscontri specifici agli spunti di consultazione proposti

S5: Quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

Posto che la regolazione di conguaglio per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno n, in applicazione dell'art. 39 del D.L. 83/12, avviene nell'anno n + 1, la regolazione di conguaglio per l'anno 2015 potrà avvenire nel mese di novembre 2016. Entro la medesima scadenza, quindi, dovranno essere effettuate le regolazioni di conguaglio delle maggiorazioni previste dal DCO. In relazione a tale circostanza, fermo restando che necessariamente il sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013 dovrà essere ampliato con apposite sezioni per l'implementazione degli ulteriori campi necessari per il recepimento delle qualifiche di SEU/SESEU eventualmente nella disponibilità dell'utente energivoro e dei campi necessari alla quantificazione dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata. Le esigenze di implementazione necessarie, stante le tempistiche indicate, non appaiono rivestire carattere di particolare urgenza; la Cassa, previa analisi condivisa delle implementazioni necessarie, ritiene di poter procedere all'aggiornamento del sistema tematico già nei primi mesi del 2015, con possibilità di aprire a settembre 2015 il portale integrato con le opportune modifiche.

S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Come già indicato in relazione al precedente spunto di consultazione S5, si ritiene che l'allegato 4 alla delibera 385/2014/R/eel possa con ogni probabilità essere suscettibile di modifiche e/o introduzione di informazioni integrative. Considerata tuttavia la tempistica disponibile per l'esazione delle componenti tariffarie previste dal DL 91/14 relative all'anno 2015, appare opportuno rinviare ogni approfondimento di merito a valle del completamento della regolazione relativa alle RIU. Allo stato, tuttavia, tenuto conto delle prime evidenze rinvenienti dai bilanci energetici prodotti dalle RIU richiedenti le agevolazioni per gli utenti energivori, rileva sin d'ora le seguenti esigenze:

- a) implementazione nel portale energivori in un'opportuna sezione, della raccolta dati inerente il bilancio energetico di cui all'allegato 4 della delibera AEEGSI 385/2014/R/eel, attualmente effettuata mediante file excel, ai fini della interoperabilità dei dati;

- b) l'opportunità di approfondire le modalità di esposizione nell'allegato 4 alla delibera AEEGSI 385/2014/R/eel dei consumi di energia elettrica imputati al consumo dei servizi ausiliari d'impianto delle unità di generazione connesse sulle RIU.

In particolare, in relazione al punto b), posto che il TIT attualmente vigente per il periodo regolatorio 2012-2015 prevede, all'art. 19, l'esenzione dall'imposizione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione sui prelievi di energia elettrica dalla rete *"destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione"* degli impianti di produzione, detta esenzione ricomprende gli oneri di sistema in quanto applicati come maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto.

Detta previsione, era già contenuta nel TIT 2008-2011 di cui alla delibera AEEG 348/07 (art.16), periodo regolatorio a cui ne risale l'introduzione; sulla base di quanto desumibile dalla lettura del documento di AIR riferito a detto TIT nonché degli atti propedeutici all'emanazione dello stesso (in particolare l'atto AEEGSI 47/07), emerge che l'introduzione dell'agevolazione indicata era finalizzata a tenere conto della necessità di regolare i prelievi di energia elettrica da produttori connessi alla rete pubblica dai punti di connessione in immissione. L'atto 47/07 circoscriveva tuttavia l'entità di detti fabbisogni a quantitativi estremamente limitati, essendo di norma il consumo dei servizi ausiliari soddisfatto dalla produzione degli impianti stessi.

Al riguardo, il comma 22.5 dell'atto 47/07 precisava che:

- a) *di norma, i servizi ausiliari di generazione vengono soddisfatti dal gruppo di generazione stesso o da altri gruppi appartenenti all'impianto, e quindi non vi sono prelievi dal punto di connessione alla rete (sola immissione);*
- b) *il fattore di utilizzo in prelievo del punto di connessione alla rete, che è un punto di immissione, conseguentemente è limitato tra le 50 e le 350 ore/anno, in funzione della tipologia di impianto e di servizi ausiliari presenti.*

Alla luce di tale quadro di riferimento, appare quindi evidente che l'esenzione dai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, nonché degli oneri di sistema, contemplata nel TIT per i prelievi di energia elettrica dalla rete destinati ad alimentare i servizi ausiliari d'impianto, dovesse intendersi riferita a quantitativi marginali di energia rispetto al complesso del fabbisogno necessario a tale scopo, che di norma deve essere soddisfatto dalla produzione dell'impianto di generazione.

Alla luce di tale contesto, si riterrebbe quindi opportuno un approfondimento circa le modalità di esposizione nell'allegato 4 alla delibera AEEGSI 385/2014/R/eel del consumo attribuito dai gestori di RIU ai servizi ausiliari degli impianti di generazione connessi alla stessa RIU.

Al contempo, qualora condiviso quanto sopra esposto e seppure questione non attinente l'ambito del DCO 519/2014/R/eel, emergerebbe conseguentemente l'opportunità di un'attività di verifica finalizzata a valutare la congruità di quanto dichiarato dai gestori di RIU nell'ambito delle richieste di riconoscimento dei benefici previsti in materia di utenze



energivore, rispetto ai dati contenuti nelle certificazioni asseverate da perizia indipendente eventualmente prodotte dagli stessi e/o dai gestori delle unità di produzione connessi alle RIU, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dall'art. 19 del TIT vigente. E' ipotizzabile che, per opportunismo, i gestori delle RIU, possano aver dichiarato nell'ambito del bilancio energetico di cui all'allegato 4 della delibera AEEGSI 385/2014/R/eel prodotto alla Cassa quantitativi di energia incongruenti rispetto a quelli imputati a tale titolo nelle certificazioni asseverate eventualmente prodotte ai sensi dell'art. 19 del TIT vigente.